

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA IN CHIOSCHI SU AREE PUBBLICHE

## Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di produzione e vendita di piadina romagnola in chioschi, da realizzarsi a cura e spese degli interessati, installati su aree pubbliche date in concessione per una durata di dieci anni ed utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti anche per periodi stagionali.

## Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento:

ALLEGATO A  
ALLA DELIBERA C.C./G.C.  
N. 48 DEL 28-06-06  
IL SEGRETARIO COMUNALE

- si definiscono "aree pubbliche" le strade, i canali, le piazze, i parchi, i giardini ed ogni altra area di qualunque natura destinata all'uso pubblico di proprietà pubblica, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio;
- per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità e data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- per "stagione" si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- per "chiosco" si intende una piccola struttura prefabbricata o altra costruzione amovibile adibita alla produzione e vendita di piadina da collocarsi in corrispondenza del posteggio assegnato;
- per "superficie utile (s.u.)" si intende quella data dal filo esterno delle strutture e comprende i vani per la vendita e la eventuale somministrazione; i vani laboratorio; i vani tecnici; i servizi igienici; le tettoie di superficie superiore a mq 12, fino a tale superficie non saranno computate nella s.u.. Non sono computate le pensiline, le tende e i cornicioni con oggetto inferiore a ml 1,00, con oggetti superiori non sono ammessi.
- per "superficie totale coperta (s.c.)" si intende la somma della superficie utile e di tutte le tettoie, comprese quelle di superficie inferiore a mq 12.

## Art. 3 CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola in chioschi su aree pubbliche può essere esercitata solo previo ottenimento della definitiva autorizzazione commerciale, nei limiti della disponibilità delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche (merceologia esclusiva "piadineria"), abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per entrambe le attività. L'eventuale abilitazione alla somministrazione verrà annotata sull'autorizzazione.

Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato all'ottenimento della concessione di suolo pubblico, nonché all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi ed igienico-sanitari per le strutture che si intendono utilizzare.

A fronte della concessione di suolo pubblico dovrà essere corrisposta la relativa tassa nella misura determinata dall'Amministrazione e con le modalità ed i tempi fissati dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

#### ART. 4 INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, periodicamente, individua le aree pubbliche da assegnare in concessione per l'installazione di chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola.

Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività vengono rilasciate nei limiti della disponibilità delle aree individuate da assegnarsi, di regola, previa emanazione di apposito bando pubblico.

Il bando contiene termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati, requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti.

***Non può presentare domanda chi è già titolare di una concessione di area pubblica/chiosco piadina nel Comune di San Mauro Pascoli.***

Tra tutte le domande pervenute, redatte in carta legale, correttamente compilate e corredate, a pena di esclusione, degli elementi informativi e dei dati richiesti dal bando, si formulerà una graduatoria in applicazione dei seguenti criteri e con attribuzione dei relativi punteggi:

- Svolgimento di attività di produzione e vendita di piadina romagnola in forma artigianale in sede fissa nell'ambito del territorio comunale da cessare in quanto non siano più disponibili i locali o le aree per fatto non imputabile all'artigiano ed in particolare in caso di sfratto esecutivo che non sia dovuto a morosità o colpa. In presenza di tali condizioni sarà privilegiata la permanenza dell'attività all'interno della stessa zona territoriale omogenea:
  - Zona 1 "San Mauro Mare": comprende il territorio comunale dalla nuova SS16 Adriatica sino al mare, escluso l'arenile soggetto al piano spiaggia;
  - Zona 2 "Capoluogo/Forese": comprende tutto il territorio comunale escluso dalla zona 1: PUNTI 3.
- Essere, al momento della richiesta, ***iscritto al Centro Per l'Impiego come persona disoccupata, oppure iscritto nelle liste di mobilità, da almeno dodici mesi***: PUNTI 2.
- Svolgimento di attività di produzione e vendita di piadina romagnola in forma artigianale in sede fissa nell'ambito del territorio comunale che si intende volontariamente trasferire: PUNTI 1.

I punteggi non sono sommabili.

A parità di punteggio, così come risultante dall'applicazione del precedente comma, si attribuirà la priorità, nell'ordine:

- Alle iniziative proposte da imprenditoria femminile ***purché di età non superiore a 55 anni***;
- Alle iniziative proposte da imprenditori in fascia di età inferiore ai 35 anni;
- All'anzianità di attività dell'azienda;
- All'anzianità di iscrizione al REC;
- All'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Nel caso di bando riferito a più posteggi disponibili, a graduatoria approvata, i soggetti risultanti in posizione utile dovranno, nell'ordine, entro il termine che sarà fissato dall'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, indicare l'area prescelta, fra quelle indicate nel bando.

#### ART. 5 DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata, fatti salvi i casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

L'ampliamento di superficie del chiosco o, in generale, dell'area di posteggio è consentito nel rispetto delle norme del presente regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione è assoggettato a quanto previsto al precedente art. 3, comma 4.

L'autorizzazione al trasferimento del posteggio è assimilata all'apertura di una nuova attività ed è assoggettata all'espletamento delle procedure di cui al precedente art. 4.

#### ART. 6 DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'attività di produzione e vendita di piadina romagnola su area pubblica è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dal D.lgs. n. 114/1998.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre, in modo ben visibile al pubblico, il relativo provvedimento.

La sospensione dell'attività per effettive e comprovate cause di forza maggiore deve essere comunicata al Sindaco entro cinque giorni dall'avvenuta chiusura dell'esercizio.

Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere alla manutenzione e al decoro del chiosco e degli altri impianti ed attrezzature, alla pulizia giornaliera dell'area circostante, lasciandola libera da ingombri, alla installazione di appositi contenitori per i rifiuti e alla rimozione dei rifiuti stessi.

#### Art. 7 AUTORIZZAZIONE AL SUBINGRESSO.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte è disciplinato dall'art. 4 della L.R. n. 12 del 25.06.1999 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114".

***Pertanto, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto fra vivi, ai fini di cui al presente regolamento, può essere disposto solo dopo che siano trascorsi almeno 3 (tre) anni dall'inizio dell'attività.***

***Tale limitazione non si applica nel caso di trasferimento in gestione o in proprietà per atto fra vivi a parenti fino al 2° grado.***

#### Art. 8 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Il rilascio delle autorizzazioni stagionali è disciplinato dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.

L'autorizzazione stagionale può essere rilasciata per un periodo non superiore a sei mesi ogni anno.

- c. chiosco per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente ed, in aggiunta, di altra tipologia produttiva (pizza, crêpes, patatine fritte e prodotti similari, salati e/o dolci, eventualmente farciti come previsto dalla precedente lettera b): superficie minima utile destinata a laboratorio e vendita di mq. 20 più spazio guardaroba, antibagno/spogliatoio e w.c. privato, servizio igienico accessibile ai disabili.

I Chioschi dovranno avere, in ogni caso, una superficie utile complessiva inferiore a mq. 35.

#### ART. 14 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI CHIOSCHI

I chioschi e le altre strutture dovranno avere caratteristiche costruttive tali da consentire la loro facile rimozione ed il ripristino dell'area allo stato antecedente l'occupazione.

I chioschi e le altre strutture dovranno essere realizzati rispettando le seguenti indicazioni:

- a) fondazioni: soletta in c.a.;
- b) rivestimento esterno: legno e/o pannelli sandwich coibentati;
- c) copertura: coppi tradizionali o ondulina in fibrocemento colore rosso tegola, canali di gronda e pluviali in rame;
- d) colori: colore chiaro con tonalità calde;
- e) camini ed impianti tecnici esterni: acciaio inox;
- f) area esterna = corrispondente alla superficie fondiaria non interessata dalla superficie coperta (s.u. + tettoia) pavimentazione in autobloccante o in lastre di ghiaia lavata, posato su letto di sabbia, contenuta perimetralmente da un cordolo di cemento appoggiato su fondazione in cls;
- h) insegna: n° 1 insegna, anche bifacciale, dimensioni max mt 1,50 x mt 0,50 di altezza, in qualsiasi materiale con esclusione del tipo a cassonetto, illuminazione indiretta, da posizionarsi all'interno del perimetro di superficie fondiaria assegnata.

Ogni onere per la realizzazione del chiosco compreso il basamento di appoggio, la sistemazione dell'area esterna, gli allacci alle utenze, ecc. nonché quelli per l'eventuale demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi sarà a carico del privato.

#### ART. 15 REQUISITI IGIENICO-SANITARI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme di carattere igienico-sanitario sia in materia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, qualora il titolare sia abilitato professionalmente alla somministrazione.

L'autorizzazione sanitaria prevista dal D.P.R. n. 327/1980 e dall'art. 231 T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 27.07.1934 n. 1265, è rilasciata previo parere preventivo del Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL n.39.

## ART 16 REQUISITI PARTICOLARI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

I chioschi dovranno possedere i seguenti requisiti igienico sanitari:

- a. la loro collocazione non deve pregiudicare la salubrità e la sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati e/o somministrati;
- b. dovranno essere allacciati alla rete idrica comunale, alla rete gas, alla rete fognante pubblica tramite tubazione interrata ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- c. tutti i locali di vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna non inferiore a ml. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt.2,00;
- d. dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico privato, composto da un locale w.c. ed un antibagno/ spogliatoio, di altezza media non inferiore a ml. 2,40 e comunque altezza minima non inferiore a mt.2,00, e di superficie minima complessiva non inferiore a mq 3,00 e di un w.c. pubblico accessibile ai disabili, di dimensioni interne non inferiori a mt 1,80 x mt 1,80 con caratteristiche tecniche ed accessori previste dalla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- e. i materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori ed alla preparazione dei cibi. Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnologici atti a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi e odori che possano recare disturbo.
- f. il rapporto di illuminazione ed areazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il locale servizio ed il locale w.c. tale rapporto dovrà essere superiore a 1/12. In alternativa i w.c. potranno essere dotati di impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale.
- g. all'interno, le pareti, fino ad un'altezza di ml.2,00, ed i pavimenti dovranno essere in materiale lavabile ed impermeabile; uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
- h. all'interno ed all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera o, comunque, attrezzati con chiusura automatizzata;
- i. all'interno dovranno essere posizionati:
  - un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula per l'erogazione di acqua calda e fredda, dotato di distributore di sapone liquido ed asciugamani a perdere;
  - un frigorifero per la conservazione delle materie prime. In caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere due;
  - una cappa di aspirazione, posizionata sopra il punto di cottura, attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
- j. dove non sia possibile operare una separazione fisica tra la zona preparazione e la zona vendita, dovrà, comunque, essere garantita una separazione funzionale tra le diverse zone:
  - zona conservazione alimenti (appositi contenitori termici per affettati e alimenti deperibili);
  - zona preparazione (idoneo piano di lavoro per manipolazione),
  - zona cottura;
  - zona vendita (apposito vetro di protezione ad altezza idonea).
- k. dovrà essere realizzato un percorso pedonale, in conformità alle vigenti norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, tra chiosco e la più vicina area pubblica (parcheggio pubblico, marciapiede, pista ciclabile, ecc.), secondo le indicazioni del Settore Tecnico Comunale.

## ART. 17 TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO

L'istanza per ottenere il "Permesso di costruire", necessario per la realizzazione dei chioschi, deve essere corredata dai seguenti dati e documenti:

- a. indicazione degli estremi del titolo di disponibilità dell'area (concessione suolo pubblico);
- b. stralcio del P.R.G. ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- c. documentazione fotografica del luogo interessato all'installazione con planimetria punti di scatto;
- d. planimetria in scala non inferiore a 1:200 con indicazione dell'area, della posizione delle strutture da installare, della loro dimensione;
- e. progetto esecutivo con planimetria e prospetti del chiosco e degli impianti o attrezzature per lo svolgimento dell'attività (compresi gli impianti tecnici e i camini) in scala non inferiore a 1:50, con riportate tutte le dimensioni dei manufatti;
- f. relazione tecnico-illustrativa delle opere e delle attività previste, dichiarazione di rispetto delle Leggi n.104/1992, n.46/1990, n.10/1991 e presentazione dei relativi progetti, se dovuti;
- g. dichiarazione di stabilità delle strutture o autorizzazione sismica se ed in quanto dovuta;
- h. per i chioschi e le altre installazioni ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.lgs. n. 490/1999 dovrà essere prodotta la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica;
- i. documentazione di previsione di impatto acustico secondo le norme vigenti e le disposizioni impartite dall'A.R.P.A., nei casi dovuti.

I documenti di cui ai punti e, f, g, i, devono essere a firma di un tecnico abilitato.

I documenti di cui ai punti b, d, e, devono essere presentati in triplice copia.

I documenti restano validi per l'intera durata della concessione decennale del posteggio, salvo i casi di modifica delle strutture.

## ART. 18 NORMA FINALE

Per i chioschi da installare in posteggi con particolari caratteristiche ambientali l'Amministrazione potrà imporre diverse tipologie di costruttive.

Potranno, in ogni caso, altresì, essere imposti particolari oneri e/o condizioni per lo svolgimento dell'attività o l'utilizzo delle strutture in presenza di interessi pubblici da perseguire e/o tutelare.

Il servizio igienico, accessibile ai disabili, dovrà essere aperto al pubblico durante l'apertura dell'attività; ogni onere relativo è a carico del privato.

## ART. 19 ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento sono applicabili, in quanto compatibili, anche ai chioschi da installare su aree private per l'esercizio in forma artigianale dell'attività di produzione e vendita di piadina romagnola.